



Non douersi impor silenzio, e stender il decreto della fede: me. di Paolo V. alle pratiche famigliari, contro i defensori della singolarità di Cristo, e che negano l'immunità, e preservatione della *Beata* Vergine dal peccato originale.

59

prova prima supponendo, che ciaschaduna dell'opiniononi contrarie in questa parte si troua in termine di sola probabilita, non essendo definita sino a quell'hora, o' condannata l'una, o' l'altra parte, come ne fanno fede i Pontefici Romani istessi nelle bolle di questa materia, del che si segue non sapere certo qual sia determinatam^{te} la uera, e quale la falsa, si che può essere, che questa parte negatiua sia la uera, e falsa la contraria.

E pero' che imporgli il silenzio fura un serrar la porta in tutto, e per tutto alla uerita o' per impedimento allo spirito santo accioche non l'insegni a' suoi fedeli perche regolarmente l'insegna per li suoi ministri in publico, ed in privato secondo l'Apostolo a' Romani, e questi non insegnano se non in uoce, o' per iscritto, et il ricorrere a' reuelationi interne in questo caso sarebbe manifesta tentatione alla diuina prouidentia.

Di questa nasce la seconda prova, et e' che dato caso, che questa sia uera la contraria bisogna, che sia falsa, e pero' chiuder la bocca a' questa, e lasciar libera quell'altra sarebbe espor manifestamente tutta l'Chiesa a' periculo d'irrogarsi uniuersalmente, e non praticare se non la falsita.

che questo silenzio sarebbe in uirtu' condannar questa parte, e una definizione equiualente, come la dimmostra la diligenza degl' auersarij in procurar lo il che non dee farsi senza rigoroso esame della causa principale contro l'autorita' di Santi Padri, che si stima, che siano di questo parere, e senza sentire i theologi dell'una, e dell'altra sententia, et e' molto piu' facile il decidere il punto principale, che giulio il chiuder la bocca ad una parte, come se fosse deciso.

Dalche nascerebbe grauissimo inconueniente, che molti Theologi si Religiosi, come secolari, (che leggono nell' antichi Padri, e scolasti tacerata la sententia negatiua d'error contro la fede, e se bene s'astengono dal pronunciar questa sentenza per lo commandamento suspensiuo di S. Chiesa nel Graue nimis di Paolo V. pure internamente sono di questo parere) uenissero in concetto con questa prouisione, che si facesse torto alla fede Catholica, et come che

Verbum Dei non est obligatum si sentierò obligati à far resistenza, e pro-
contrario, e metterò la vita, pensando con coscienza (sia orrona, pro-
correa) esser questo uno de casi in che secondo la pratica del Principe de-
obidire oportet Deo magis, quam hominibus. al quale inconvieniente non
remediare, se non con la decisione del punto principale desiderata
e conservar l'equità fra tutte due le parti.

Oltre che sarebbe questa provisione contro la pratica perpetua di S. Chiesa,
si può veder, ch'invanli alla decisione presunta il silenzio ad una delle parti:
pendon, che sentè gli heretici, e gli istessi hereticarchi ne concilij, come ne fa-
i salui condotti dati nel concilio di trento, et anistenza d'Avico in quel di Ma-
storio, e Maccedonio in quel d'Efeso, e Constantinopoli, chiuder la bocca dopo la
one à chi ha fatto, chiuderla invanli de definire e con rigor di vocabolo pro-
cioè anticipatamente senza il giudizio usar il maggior rigore, che dal giudi-
esse temere. Et se la Chiesa tal volta pendente la causa ha' presentato
come in quella del sangue, et in questa istessa nel tempo d' Alessandro V.
qualmente, et ad una sola, ma senza eccezion di persone à tutte due l'ha
E cercò ch'essendosi ventilata questa causa nel concilio di Basilea, già cono' habbo
di trento, e tante volte invanli à questa sede Apostolica, e per riverenza de
se le bilancie in filo non apparisse convenevole pregar tanto ad una parte
et minutamente l'altra ma come quando di questo se ne fa' per gli avveni-
mento per la causa principale, havendo alcuni di loro suggerito al lle (at-
poter esercita buona quella ch' il Pastor Romano non vuol che passasse
nelle sue.

Et tanto meno ciò farsi dee quanto per colorire questa pretensione s'adducano
non che provino la verità, ma che persuadano la convenienza con tribu-
pace, et unità di sentenza per l'unione politica, o civile, che darebbe se
ad effetto molto non poco apparente all' heretici giurati delle nostre disordi-
niare la Chiesa Romana, come seguace del dannato Machiavello nel tempo
trouar di Religioni secondo l'ergenza della ragione instabile di polime-
et caetera non leggiera occasione di suscitare tumori con la dottrina di

nell'homilia 7. sopra Ezechiele, che vi segna, che si de ueritate scandalum sumitur, utriusque
permittitur nasci scandalum, quam ueritas dimittatur.

230
Raggiunge, che facendosi questa istanza per parte del Re Catholico della cui pietà, religione, e san-
to zelo, si dee presupporre, ch'auuertito paternamente di Nostro timore, et della uerità questa officij
conosciuti l'inconuenienti, non si dee aprir la porta à che i Principi Christiani s'inco-
mettino à far questi forli, e tentare con molli sì potenti la constanza sacerdotale mas-
sime essendosi trattenuta in quei Regni la bolla Regis pacifici, ch'harbbe potuto qui-
etare tutti i romori, e non essendosi publicata per impedimento scolare cosa inaudita
fra Catholici in bolle, che trattino materie di dottrina fatta dal Re Catholico con tanto zelo
ma non con sano consiglio per qualche si uede nell'effetto almeno con esempio nouo, e
non più sentito. si può temere, ch'altro Re per far del bel humore, fauorisca la senten-
za contraria ne suoi Regni, e che seguito da tutti, come sogliono essere i Re nei gusti
suoi, faccia poi istanza per occorrere la contraria dispositione nei suoi paesi, con che uen-
ga à farsi regola l'obbia il governo di santa chiesa nelle maledicende, et irrisioni
degli heretici.

Non si dee concepire questa estensione, come sola estensione del già fatto decreto, poiché lo distri-
rebbe affatto quanto à quella parte tanto principale; Per huiusmodi tamen prohibitionem no
incondite sinceritas sua reprobare alteram opinionem, nec ei aliquod praerudicium in-
ferre, eam relinquens in eodem statu, et termino, in quibus de praesenti reperitur, perche
ragionevolmente caderà dallo stato di probabilità nel qual si troua almeno nell'opinio-
ne di molti, con poca reputatione di quei santi, che la tengono, à i quali sarà non picciol uoco
il dirsi, ch'habbino insegnato dottrina, che la Chiesa non uole, che n'anco in privato
sene parli. Disarmasi con questo la Chiesa, per non potersene ualere contro gli heretici
che conuinciti dall'autorità di questi santi Padri, diranno forse non poter receuere in
autorità quelli à quali la chiesa Romana ha banditi dal publico, e dal privato, o se le
receueranno, diranno con apparenza calunnia di lomar più i santi Padri, che si faccia
la Chiesa.

representa di più, che pretendono i defensori di questa sentenza, d'onor stati non mediocri-
punti nel decreto passato, et hauendo per bene Vniuersale con modestia, et obediencia os-
seruato il culto, senza querelarsi, non apparisce degno della pietà della chiesa Romana
che si mostra misericordiosa etiam in caligo degli heretici usar di tanto rigore con
catholici, che pensano esser obligati per uerità à defendere qualche defendono, e sono pro-
ti à renderne ragioni, che condannarli senza giudicarsi con lo stratagemma di questa
estensione uengono ad esser sopraffatti dagli aduersarij oppressi da poderosi, et rima-
nere in utili al seruigio di Santa Chiesa, come persona senza honore, per la quale con
l'esempio di suoi maggiori in tanti secoli sono prontissimi à spargere sin il sangue,
e dar la uita.